LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

# Art. 8 l. 241/1990

## Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

Versione in vigore dal 2 settembre 1990, non più in vigore dal 8 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge sul procedimento amministrativo |
| Estremi | Legge 7 agosto 1990, n. 241 |
| Capo | III — Partecipazione al procedimento amministrativo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-8-modalita-e-contenuti-della-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it